

STATUTO

Associazione CLUB per l'UNESCO di CHIETI – ODV

Ente del Terzo Settore (ETS) – Organizzazione di Volontariato (ODV)

Articolo 1. Costituzione, denominazione, sede, comunicazioni e domicilio soci

E' costituito l'Ente di Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato denominato "CLUB per l'UNESCO di Chieti", (di seguito indicata ODV) ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Chieti.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'Organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge che disciplinano le associazioni, dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dalle Risoluzioni dell'UNESCO.

L'accredito all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO è riservato alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO sotto la cui egida e supervisione l'Associazione opera. In caso di revoca dell'accredito all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO l'Assemblea Straordinaria dei Soci potrà deliberare la modifica del nome dell'associazione o il suo scioglimento.

Articolo 2. Carattere dell'associazione

Il Club per l'UNESCO di CHIETI-ODV è una associazione culturale apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. Opera su base volontaria e legalmente e finanziariamente è indipendente dall'UNESCO e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

Ai sensi dell'art.17 del Codice del Terzo Settore, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in maniera non occasionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'ODV aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l'UNESCO (FICLU), ne adotta i principi generali e si impegna a rispettarne le condizioni statutarie che ne regolano l'adesione.

L'ODV potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3. Durata dell'associazione

La durata dell'ODV è illimitata.

Articolo 4. Scopi, Finalità e Oggetto Sociale

L'ODV "CLUB per l'UNESCO di CHIETI" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare promuove la comprensione e il sostegno alla missione, alle priorità e ai programmi dell'UNESCO a livello locale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'ODV, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- contribuire alla promozione dei valori, dei messaggi e delle azioni dell'UNESCO e operando in qualsiasi ambito di competenza dell'UNESCO in riferimento ai principali programmi dell'UNESCO;
- promuove l'interesse del vasto pubblico nella missione, nei programmi e nelle attività dell'UNESCO;
- contribuisce a sviluppare e promuovere la comprensione degli obiettivi dell'UNESCO, anche a livello locale;
- contribuisce all'attuazione del programma dell'Organizzazione a livello nazionale e locale, sotto la supervisione della Commissione Nazionale per l'UNESCO;
- promuove i valori della solidarietà, della tolleranza e del rispetto della diversità culturale dei

popoli, nonché dell'educazione alla cittadinanza globale, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile;

- promuove le Giornate, le settimane, gli anni e Decenni Internazionali proclamati dall'UNESCO;
- contribuisce a promuovere i messaggi dell'UNESCO traducendo i documenti e le informazioni provenienti dal Segretariato dell'UNESCO nelle lingue nazionali e locali, diffondendoli attraverso tutti i mezzi di comunicazione, inclusi i social media.
- collabora con la FICLU nella diffusione e promozione dei messaggi UNESCO, dei documenti e delle informazioni provenienti dal Segretariato dell'UNESCO attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone, inclusi i social media.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'ODV potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Articolo 5. Impegni ed attività

L'ODV:

presenta all'inizio di ogni anno alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO un piano d'azione ispirato agli scopi di cui all'art. 4, nonché una relazione delle attività alla fine dell'anno;

- assicura che i propri obiettivi e le proprie attività siano ispirati agli attuali obiettivi strategici e alle priorità programmatiche dell'UNESCO;
- non utilizza l'Associazione per scopi politici;
- non fa dichiarazioni a nome dell'UNESCO o della loro Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
- non assume i diritti e le prerogative dell'UNESCO;
- rispetta rigorosamente le Direttive riguardanti l'uso del nome, dell'acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO adottati dalla Conferenza Generale nella sua 34a sessione (34C / risoluzione 86) al fine di prevenirne ogni abuso;
- utilizza il nome, l'acronimo e il logo dell'UNESCO dopo l'ottenimento dell'accREDITO dalla Commissione Nazionale per l'UNESCO;
- non utilizza l'acronimo "UNESCO" nell'indirizzo del sito web o nell'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione o in qualsiasi altra formulazione che potrebbe falsamente suggerire di far parte dell'UNESCO.

Articolo 6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'ODV cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'ODV è tenuto costantemente aggiornato dall'Organo di

amministrazione in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 7. Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata all'Organo di amministrazione e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dall'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di diniego, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'ODV garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Articolo 8. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'ODV.

Articolo 9. Categorie dei soci

L'ODV è composta da soci che si distinguono in:

a) soci ordinari: sono i soggetti che, su domanda, sono stati ammessi dall'Assemblea dei Soci a far parte dell'Associazione impegnandosi ad accettare gli scopi della stessa e versando la quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea.

b) soci fondatori: sono quei Soci ordinari che hanno partecipato all'atto costitutivo del Club per l'UNESCO, il loro status è analogo a quello dei soci ordinari;

c) soci onorari: sono coloro che hanno contribuito in maniera notevole alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e possono vantare meriti acquisiti presso l'UNESCO a livello nazionale e internazionale. Sono nominati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

c) soci benemeriti: sono quei soci ordinari o onorari che provvedono al sostegno morale e contribuiscono con versamenti in denaro o in altre forme all'incremento del patrimonio dell'ODV. Sono esclusi coloro i quali si occupano a vario titolo di politica. Sono nominati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Articolo 10. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e) per morte.

Articolo 11. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dall'Organo di amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dall'Organo di amministrazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

L'espulsione, per gravi atti compiuti dal socio o per comportamento incompatibile con la qualifica di Socio, può essere proposta all'Assemblea con voto a maggioranza assoluta dell'Organo di amministrazione, su proposta del Presidente o da un terzo dei membri dell'Assemblea.

La proposta di espulsione va notificata al socio che si intende escludere, che ha diritto di essere ascoltato dall'Assemblea prima della votazione di espulsione.

L'espulsione è votata dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto dalla maggioranza prevista dall'Articolo 15 dello Statuto.

Contro le decisioni dell'Organo di amministrazione in materia disciplinare di cui ai precedenti commi a) e b) del presente articolo, è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia della medesima. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. La convocazione dell'Assemblea e le relative deliberazioni dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza all'Organo di amministrazione ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

La decisione di espulsione votata dall'Assemblea dei Soci è inappellabile.

Articolo 12. Organi dell'ODV

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'ODV, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'ODV non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'ODV che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari

previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 13. L'Assemblea dei Soci

L'ODV ha nell'Assemblea il suo Organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci, hanno diritto di voto solo i Soci ordinari in regola col pagamento della quota annuale.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria:

- a) su richiesta firmata e motivata dalla maggioranza dell'Organo di amministrazione;
- b) da almeno un quinto (1/5) dei Soci. Qualora l'Organo di amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dai soci che l'hanno richiesta;
- c) dal Presidente quando lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno dieci giorni prima della data stabilita e o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della Sede sociale.

Qualora l'Organo di amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni dell'Organo di amministrazione, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dell'Organo dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ODV o, in caso di assenza del medesimo, dal Vicepresidente.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga all'Organo di amministrazione entro quindici giorni precedenti la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 14. Forma di votazione dell'assemblea

L'Assemblea delibera a scrutinio palese per alzata di mano, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda lo scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dall'Organo di

amministrazione e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto un verbale su apposito libro, che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva dell'Organo di amministrazione;
- b) eleggere e revocare i membri dell'Organo di amministrazione, l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di amministrazione;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g) approvare l'espulsione di un socio.

L'Assemblea dei Soci in **seduta ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci iscritti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti degli associati;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto. Per la modifica dello statuto, la trasformazione e la fusione dell'associazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le votazioni sono a scrutinio palese, eccetto quelle per il rinnovo delle cariche sociali.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga all'Organo di amministrazione entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 16. Compiti dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli

indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di amministrazione è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Organo di amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Articolo 17. L'Organo di amministrazione: composizione

L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di nove membri, inclusi il Presidente che lo presiede, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, eletti dall'Organo di amministrazione nel suo ambito. I membri elettivi dell'Organo di amministrazione sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci. Per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione ogni socio può esprimere fino a due preferenze.

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La qualità di membro dell'Organo di amministrazione decade:

- a) per dimissioni e per le cause e con le modalità per le quali sia prevista la perdita della qualità di socio;

b) per assenza senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni dell'Organo di amministrazione. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni dell'Organo di amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Organo di amministrazione, quello dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Organo di amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

L'Organo di amministrazione può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, l'Organo di amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri dell'Organo di amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 18. Riunioni dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, l'Organo di amministrazione potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeuto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'Organo di amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri dell'Organo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

L'Organo di amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni.

Soltanto l'Organo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per

le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'Organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni dell'Organo di amministrazione con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

L'Organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

L'Organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal medesimo, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Non è consentita la delega per i Consiglieri assenti all'Organo di amministrazione.

Articolo 19. Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno all'Organo di amministrazione, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica dell'Organo di amministrazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente cura i rapporti con la Commissione Nazionale per l'UNESCO, con la Federazione Italiana Club UNESCO e con la Federazione Mondiale Club UNESCO.

Per la revoca del Presidente valgono le modalità previste per la revoca dei soci.

Articolo 20. Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata dell'Organo di amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017 sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Articolo 21. Segretario dell'ODV

Il Segretario dirige gli uffici dell'ODV, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dall'Organo di amministrazione dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere, su delega del Presidente.

Articolo 22. Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 23. Compensi e rimborsi

1. Gli organi dell'ODV non hanno diritto ad alcun compenso. L'Organo di amministrazione può riconoscere al Presidente o ad alcuni componenti dello stesso investiti di specifici incarichi un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate.

2. Le missioni per lo svolgimento di attività dell'Associazione devono essere autorizzate dall'Organo di amministrazione.

3. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).

4. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 24. Libri sociali

L'ODV ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta all'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 25. Patrimonio dell'ODV

Il patrimonio dell'ODV è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26. Entrate dell'ODV

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta dell'Organo di amministrazione;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Articolo 27. Destinazione degli avanzi di gestione

All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'ODV è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 28. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 29. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'ODV non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto elargito a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 30. Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Articolo 31. Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Articolo 32. Controversie fra soci o fra organi dell'Associazione

Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, la soluzione delle controversie tra soci e l'ODV viene devoluta ad un collegio di tre arbitri, che decidono secondo equità, senza forma di procedura, nel rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio delle parti interessate.

Il collegio è così composto: ognuna delle parti in conflitto nomina un arbitro per iscritto, scelto tra i soci e gli arbitri così nominati ne nominano un terzo scelto tra i soci.

Il giudizio nel merito è inappellabile: contro le violazioni del contraddittorio e del diritto alla difesa è ammesso l'appello all'Organo di amministrazione o alla Assemblea, qualora l'Organo di amministrazione sia parte nella controversia.

L'Organo appellato decide a maggioranza assoluta sull'esistenza del vizio di legittimità.

Nel caso in cui rilevi l'esistenza del vizio rinvia ad altro collegio arbitrale nominato tra una rosa di tre arbitri scelti tra i soci, diversi dai precedenti. Per la nomina si procede come al Comma 2, ma il terzo arbitro è nominato dal Presidente o dall'Assemblea se il Presidente è parte in causa.

Articolo 33. Rinvio

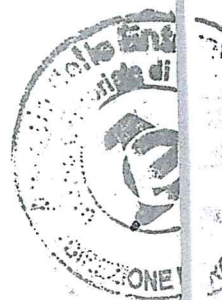
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente

Cinzia D'Amico

Il Segretario

Federico D'Amico



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

22 OTT. 2019

presente atto è stato qui registrato il

di n. 868 3c

il pagamento di € ATTO effettuato il ESISTENTE

Fiorella SCIASCIA

